

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 11

Rilevazioni e notifica valanghe *Stesura della relativa cartografia*

1. Il catasto di cui all' articolo 2 e la carta di cui all' articolo 3, predisposti dalla Direzione regionale delle foreste, sono comunicati, a cura della Direzione medesima, alle Comunità montane interessate per territorio.

2. L' Amministrazione regionale nello svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può avvalersi delle Comunità montane interessate ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, di enti ed istituti, nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni all' Amministrazione regionale.